

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 16-4290

Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030. Proposta Piano Energetico Ambientale Regionale, di cui alla D.G.R. 18-478 del 08.11.2019. Disposizioni per la definizione di un accordo di collaborazione di ricerca con RSE S.p.A. (Ricerca sul Sistema Energetico), ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 50/2016.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

con D.G.R. 18-478 del 8 novembre 2019 è stata riassunta la proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), quale strumento di pianificazione strategica con cui la Regione Piemonte definisce obiettivi, indirizzi e modalità per conseguire i traguardi fissati al 2030 dall'Unione Europea nel Clean Energy Package;

con D.G.R. 16-2528 del 11 dicembre 2020, stanti gli obiettivi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) elettriche da conseguire al 2030 in attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) mediante misure atte ad agevolarne la crescita, tra cui l'individuazione da parte delle Regioni di aree idonee sulla base di criteri nazionali definiti d'intesa con le stesse in attuazione del decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 cosiddetta RED II, è stato avviato a titolo sperimentale il processo di individuazione di tali aree, prevedendo la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, in grado di avvalersi del contributo di soggetti esterni, quali RSE e GSE, depositari dei dati inerenti alla localizzazione degli impianti esistenti; il predetto gruppo di lavoro, costituito con determinazione n. 21 del 20 gennaio 2021 del Responsabile della Direzione della Giunta regionale ha iniziato la propria attività anche in raccordo con le iniziative di un gruppo di lavoro nazionale coordinato dal MiTE con la partecipazione di altri Ministeri, Ispra, GSE, RSE e alcune Regioni, tra cui la Regione Piemonte, con particolare riferimento all'individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti solari fotovoltaici; nell'ambito dei rapporti e dello scambio di esperienze intervenuti ha potuto svilupparsi, soprattutto con RSE S.p.A, una proficua collaborazione sulla cui base la Regione Piemonte è stata scelta per ospitare la sperimentazione a livello nazionale della metodologia sviluppata dalla stessa RSE.

Preso atto che RSE S.p.A – Ricerca sul Sistema Energetico:

è una Società per azioni a totale controllo pubblico con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A, a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la missione di svolgere programmi a finanziamento pubblico nazionale e internazionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema elettrico italiano e delle infrastrutture collegate;

è contemplata nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), approvato dall'Istituto nazionale di statistica in data 30 settembre 2020 (GU Serie Generale n.242 del 30-09-2020);

opera, in particolare, attraverso Accordi di Programma con il MiTE, finanziati dal Fondo di Ricerca di Sistema per il Settore Elettrico, nell'ambito dei quali è interesse di RSE dare ampia diffusione e applicazione ai risultati delle ricerche, e agisce su incarico dello stesso Ministero in diversi contesti europei;

realizza studi, strumenti e metodi per la valutazione delle tecnologie per le energie rinnovabili, per l'ottimizzazione della gestione degli impianti e della loro integrazione nella rete elettrica, per la minimizzazione dell'impatto ambientale e il corretto inserimento nel territorio;

svolge attività di ricerca relative alla generazione distribuita, alle reti di distribuzione attive, alla sperimentazione di modelli di accumulo, allo sviluppo delle comunità energetiche;

svolge attività di ricerca sul ruolo e la progressiva penetrazione del vettore idrogeno nel sistema energetico nazionale per la copertura dei fabbisogni di energia in una logica di avvicinamento alla neutralità climatica.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 15 della Legge 241/1990 consente alle Amministrazioni Pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione, affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;

l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

l'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 50/2016, e in particolare la lettera a), qualifica come "amministrazioni aggiudicatrici" le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi comunque denominati, costituiti da detti soggetti, nonché la lettera d) della stessa norma secondo cui sono considerati organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

1) istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

Richiamata la delibera dell'Agenzia nazionale anticorruzione (ANAC) n. 619 del 4 luglio 2018, con la quale, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06) e nazionale (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4832/2013), l'ANAC ha consolidato un proprio orientamento, compiutamente espresso nella Determinazione 21 ottobre 2010, n. 7 e confermato con Parere sulla normativa, 30 luglio 2013, AG 42/13, secondo cui la compatibilità di tali accordi con il diritto dei contratti pubblici deve essere misurata sulla scorta del rispetto delle seguenti condizioni:

- lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;

- alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità;

- i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;

- il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi, i.e. l'accordo collaborativo non deve prestarsi come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio: vi è un interesse comune con RSE S.p.A., in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare alla realizzazione delle attività finalizzate a validare l'approccio metodologico proposto secondo i seguenti diversi piani:

- definire tipologie di aree che possano ospitare gli impianti;
- stimarne l'estensione regionale al netto delle superfici già occupate da impianti e considerando la presenza di vincoli;

- valutare le potenzialità regionali in funzione di diverse ipotesi decisionali relativamente a:
 - priorità di utilizzo delle aree (aree idonee);
 - priorità dei vincoli (aree non idonee);
 - percentuali di sfruttamento relative a ciascuna tipologia di area considerata;

sul fronte della pianificazione regionale, la sperimentazione consentirà di valutare l'effettiva applicabilità dell'approccio metodologico alla individuazione del potenziale regionale, mettendo in evidenza possibili punti deboli, carenze informative, necessità di integrazioni o modifiche e in ultima analisi di sperimentarne l'efficacia nell'orientarne il processo decisionale;

la sperimentazione pilota darà modo di valutare le risorse e i tempi necessari ad estendere il processo all'intero territorio, per perseguire l'obiettivo finale di carattere nazionale;

tale collaborazione potrà essere estesa anche ad altri temi ritenuti di interesse strategico per la transizione energetica dell'economia e dei territori verso la neutralità climatica al 2050, tra cui i seguenti:

- promozione e sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e delle comunità energetiche di cittadini sul territorio regionale;
- promozione e sviluppo di esempi di "Positive Energy District" nel verso di un'evoluzione delle città in senso più sostenibile e inclusivo, in linea con gli obiettivi del Green Deal;
- promozione e sviluppo della produzione e dell'utilizzo dell'idrogeno mediante l'approfondimento di possibili iniziative territoriali;
- promozione e sviluppo del modello di generazione distribuita anche basato sulla diffusione degli accumuli e delle reti intelligenti;

risulta, pertanto, che tale collaborazione possa essere inquadrata in un accordo di collaborazione, di durata pari a un triennio ed a titolo non oneroso, con RSE S.p.A. nell'ottica di attivare opportune forme di cooperazione per attività riguardanti la sperimentazione di una metodologia per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di generazione elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché sul loro sviluppo, attesa la missione istituzionale assegnata in questo campo dall'ordinamento giuridico vigente ad RSE S.p.A..

Vista la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

vista la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;

vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020);

vista la legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

vista la legge 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

visto il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima;

vista la D.G.R. 18-478 dell'8 novembre 2019 (Riassunzione della Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale - PEAR da parte della Giunta regionale);

vista la D.G.R. 16-2528 dell'11 dicembre 2020 (Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Disposizioni ed indirizzi di governance per l'individuazione delle "aree idonee" o "a vocazione energetica" per la localizzazione degli impianti di generazione elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

di stabilire, nell'ambito delle azioni regionali di attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) ed in coerenza con proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), di cui alla D.G.R. 18-478 del 8 novembre 2019, di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio di condividere con RSE S.p.A – Ricerca sul Sistema Energetico, la redazione e la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, di durata pari a un triennio ed a titolo non oneroso, finalizzato alla ricerca sulla sperimentazione di una metodologia per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di generazione elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché sul loro sviluppo, nel rispetto delle indicazioni riportate in premessa ed in raccordo con i lavori del gruppo di lavoro nazionale coordinato dal MiTE, istituito con la partecipazione di altri Ministeri, Ispra, GSE, RSE e alcune Regioni, tra cui la Regione Piemonte, con particolare riferimento all'individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti solari fotovoltaici;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, lettera d), del Decreto Legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)